



ORDINANZA N. 6

Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19.

Misura di Quarantena.

(Art. 50 del D.Lgs. 267/2000)

Visto il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

Visto il DPCM 26 aprile 2020 rubricato "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 108 del 27/04/2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 dell'8 marzo 2020, recante *"Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica."* con la quale è stato previsto che *"I Dipartimenti di Prevenzione comunicano al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, la prescrizione di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti interessati, per l'emanazione del provvedimento di competenza."*;

Considerato che l'esito del tampone naso-faringeo, c.d. test rapido antigenico, effettuato in data 31/12/2021, ha dato esito positivo all'infezione da SARS-CoV-2, (COVID-19);

Accertato la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria con l'isolamento fiduciario/quarantena;

Ravvisata l'esigenza e l'urgenza di adottare idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

Si prescrive per **OMISSIS** la misura della permanenza domiciliare fiduciaria/quarantena presso la propria residenza dal **31/12/2021** fino al giorno **09/01/2022** compreso con sorveglianza attiva svolta dal personale del servizio di igiene pubblica, territorialmente competente, dell'A.S.P. di Vibo Valentia;

Preso atto che **OMISSIS** è residente in questo comune;

Visto l'art.50 comma 5 del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale";

ORDINA

La notifica del presente provvedimento al **OMISSIS**, affinché quest'ultimo **si attenga alle prescrizioni impartite** per il previsto periodo dal **31/12/2021** fino al giorno **09/01/2022** compreso, disponendo sorveglianza attiva svolta dal personale del servizio di igiene pubblica, territorialmente competente, dell'A.S.P. di Vibo Valentia.

Che allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria l'Asp ha prescritto, *ex multis*, i seguenti comportamenti:

- a) **Mantenimento dello stato di isolamento per 10 (dieci) giorni dall'ultima esposizione;**
- b) **Divieto di contatto sociale;**
- c) **Divieto di spostamenti viaggi;**
- d) **Obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.**

DISPONE

- Di notificare la presente Ordinanza e il provvedimento dell'ASP:



- al soggetto destinatario del provvedimento;
- alla Polizia Locale,
- alla Azienda Sanitaria provinciale di Vibo Valentia,
- al Commissariato di P.S.;
- al Comando Compagnia Carabinieri,

ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto dei provvedimenti in argomento;

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.

Per l'osservanza e per la corretta applicazione la trasmissione della presente ordinanza, unitamente al provvedimento dell'ASP, a:

- Prefettura di Vibo Valentia, Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, alla Polizia Locale sede, al Commissariato di P.S. di Serra San Bruno, al Comando Compagnia Carabinieri di Serra San Bruno.

AVVERTE CHE

- la presente ordinanza ha decorrenza dal **31/12/2021** fino al giorno **09/01/2022** compreso, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla provvedimento dell'ASP è punito ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n-19, provvedendo altresì a segnalare l'eventuale ipotesi di reato alla Prefettura e agli altri organi competenti.

Avverso la presente Ordinanza e agli atti presupposti, che ne costituiscono contenuto essenziale, è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Serra San Bruno, 03 Gennaio 2022

IL SINDACO

F.to Dott. Alfredo Barillari